



**PROGETTO PILOTA “GIARDINI D’INVERNO”
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
EVENTI CULTURALI RICREATIVI E SPORTIVI CON CONCESSIONE DI AREA
PUBBLICA E POSSIBILITA' DI INSTALLARE STRUTTURE TEMPORANEE PRESSO
IL PARCO URBANO DI GRASSINA
NEL PERIODO INVERNALE (NOVEMBRE-APRILE) DAL VENERDI' ALLA DOMENICA,
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI.**

E' stata presentata al Comune di Bagno a Ripoli (Prot.40203 del 1/10/2024) una petizione di circa 300 firme (275) agli atti d'ufficio con cui viene chiesto di mantenere la possibilità di svolgere attività di rivitalizzazione, progettazione e socializzazione nelle aree a verde pubblico presso il **PARCO URBANO DI GRASSINA** per incentivare le occasioni di aggregazione sociale, di animazione e di intrattenimento anche nel periodo invernale (Novembre – Aprile) in particolare dal Venerdì alla Domenica, giorni festivi e prefestivi quando l'area è significativamente frequentata da famiglie, bambini, adulti e persone anziane. La GM, con Comunicazione 107/2024, ha inteso farsi carico di questa richiesta promuovendo un progetto pilota denominato “Giardini d’Inverno” volto a favorire la frequentazione dei luoghi all’aperto come buona pratica sia dal punto di vista relazionale che di benessere psico-fisico.

Con il presente bando, pertanto, viene messo a disposizione anche nel periodo invernale uno spazio pubblico della superficie complessiva indicativa di mq. 100 ubicato nella planimetria di cui all'all.A) parte integrante del presente avviso già assegnato per il periodo estivo (Maggio – Ottobre) per un periodo massimo di tre anni (2024-2025-2026) con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (2027-2028).

L'area è dotata di allaccio elettrico, allaccio idrico, fossa biologica a tenuta da svuotarsi periodicamente a carico del concessionario.

L'Amministrazione non corrisponderà nessuna prestazione economica per lo svolgimento delle iniziative proposte.

Le norme di cui al D. Lgs. 36/2023 (codice dei contratti) trovano applicazione solo per quanto espressamente richiamato.

ART.1- OGGETTO DELL'AVVISO

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2024 il Comune di Bagno a Ripoli, intende espletare una selezione pubblica per l'individuazione di soggetti in grado di realizzare nel periodo compreso tra il 1° Novembre e ed il 30 Aprile una programmazione culturale, ricreativa e sportiva, nell'area a verde pubblico presso il parco urbano di Grassina a come identificato nella planimetria allegata, parte integrante del presente avviso.



ART. 2 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La durata delle assegnazioni degli spazi, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile, sarà di tre anni (2024/25-2025/26-2026/27) con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (2027/28-2028/29), previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, a pena di decadenza, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto culturale oggetto dell'aggiudicazione e, dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e della convenienza dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l'assegnazione dello spazio di cui trattasi.

E' fatta salva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l'assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, per ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore nonché nell'ipotesi in cui l'assegnatario non provveda a dar corso alle iniziative proposte. Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:

1. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
2. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; l'iscrizione è condizione per la partecipazione e per l'eventuale successiva assegnazione dello spazio;
3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche;
4. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
5. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
6. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 68 del DPR. 36/2023;
7. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione dei soggetti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;



2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Non è, inoltre, consentita la partecipazione alla selezione ai concorrenti che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale, salvo, qualora si tratti di debiti pecuniari, la 3 presentazione alla data di pubblicazione del presente Avviso, di un congruo piano di ammortamento per l'estinzione, approvato dall'Amministrazione comunale stessa.

Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative ed i consorzi devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

ART. 4 – CONTENUTO DELLA PROPOSTA CULTURALE

I concorrenti interessati dovranno presentare una proposta culturale da svolgersi nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. Nella proposta dovrà essere indicata la durata complessiva del periodo che si intende richiedere con espressa indicazione del giorno di inizio previsto e del giorno di chiusura dell'attività.

Nella stesura della proposta culturale e ricreativa i concorrenti dovranno tener conto delle prescrizioni e indicazioni contenute nel presente avviso. Per la miglior realizzazione del programma di eventi culturali e ricreativi, e l'erogazione di eventuali servizi accessori quali la somministrazione di alimenti e bevande, è prevista la possibilità di realizzare allestimenti temporanei a spese del concessionario.

Le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito. Solo per eventi di particolare prestigio artistico culturale, il soggetto, quale contributo alla copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà prevedere una bigliettazione, le cui modalità dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale. Il Comune di Bagno a Ripoli potrà utilizzare gratuitamente gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo, per le proprie iniziative fino a un massimo di 6 serate.

Tutte le attività dovranno cessare entro le ore 24.00 e dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica).

L'Amministrazione non corrisponderà nessuna prestazione economica per lo svolgimento delle iniziative proposte.

ART.5 – SOMMINISTRAZIONE

I soggetti assegnatari degli spazi estivi culturali, hanno facoltà di attivare un'area di ristoro, previa la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli idonei e abilitanti, rivolgendo istanza al SUAP, ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, che di seguito si riporta integralmente:



“Art. 52 Attività temporanea.

- 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).*
- 2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.*
- 3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.*
- 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3.*
- 5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.*
- 6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.*
- 7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.*
- 8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.”.*

L'area di ristoro dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

1. l'area dedicata al ristoro dovrà essere minoritaria rispetto all'area destinata alla programmazione culturale, ricreativa e sportiva;
 2. dovrà prevedere anche l'utilizzo e la valorizzazione di prodotti di eccellenza locale/regionale con particolare attenzione a quelli provenienti dalla filiera corta alimentare;
 3. dovrà prevedere azioni e/o incontri di contrasto all'abuso di bevande alcoliche.
- L'eventuale punto di ristoro dovrà essere gestito solo dall'assegnatario dello spazio culturale e non è ammessa pertanto la sub concessione, anche parziale, pena la revoca dell'assegnazione.

L'assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.

L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità come specificati dall'art.11 Codice del Commercio (LR 62/2018).

L'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art.12 e 52 del Codice del Commercio (L.R.62/2018).

Per le caratteristiche dell'area l'attività di somministrazione può essere svolta tramite mezzo mobile.

ART. 6 – ALLESTIMENTI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA

Per la realizzazione del programma di eventi culturali e ricreativi, al fine di permettere



l'erogazione di servizi accessori connessi con l'attività, è consentita la possibilità di realizzare allestimenti temporanei a spese del concessionario.

Tali strutture potranno prevedere anche la realizzazione di un chiosco, che dovrà conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 14 del "Regolamento per l'installazione dei Chioschi" approvato con Delibera CC n.38/2016 al quale si rimanda per ogni dettaglio tecnico. Fermo restando la possibilità, sempreché ne sussistano i presupposti nei termini di legge, di rendere stabili le strutture già installate nel periodo estivo, è comunque possibile prevedere l'installazione di nuovi manufatti che potranno essere mantenuti per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno, comunque compreso fra novembre e aprile.

Essendo la zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nel caso in cui sia previsto mantenere tali strutture per un periodo superiore a 120 giorni nell'anno solare, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica

ART. 7 – DOCUMENTI, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il presente Avviso, la modulistica e la documentazione sono pubblicati sul sito del Comune.

Le proposte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Bagno a Ripoli entro e non oltre le **ore 12.00 del 24 Ottobre 2024**, pena l'esclusione, in un plico sigillato indirizzato a AREA 5 – Governo del Territorio - Settore SUAP Sviluppo Economico, Beni ed Attività Culturali.

Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo

Sul plico dovrà essere inoltre indicata la denominazione del soggetto proponente ed il proprio indirizzo PEC. Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcun'altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

Tale plico deve contenere a sua volta le seguenti buste A) e B).

BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE La busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura "A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta su modello di cui all'allegato B) con marca da bollo di € 16.00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, e solo per Associazioni/Fondazioni lo Statuto e l'Atto Costitutivo.

BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE La busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura "B – PROPOSTA CULTURALE", dovrà contenere, a pena d'esclusione, i seguenti



documenti sottoscritti dal soggetto proponente:

1. relazione dettagliata della proposta culturale, ricreativa e sportiva, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso e nella scheda afferente lo spazio estivo scelto;
2. qualora sia prevista attività di somministrazione di cibi e bevande, descrizione dell'attività che si intende svolgere;
3. qualora si intenda realizzare allestimenti temporanei, la documentazione di cui al successivo art. 11
4. piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo: il personale di vigilanza, segnaletica, servizi igienici, proposta illuminotecnica e fonica e quant'altro necessario al regolare svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1, indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.

In caso di raggruppamento di soggetti, la proposta congiunta dovrà: - essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati; - specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.

ART. 8 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, procederà, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a:

- A. verificare la conformità della documentazione amministrativa (contenuta nella busta "A") a quanto richiesto nel presente avviso;
- B. attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 8;
- C. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
- D. trasmettere il verbale alla Commissione Giudicatrice con l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione per la successiva fase di valutazione;

ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta "B", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso



dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta progettuale.

ART.10 - MODALITA' DI ESAME DELLE OFFERTE

La Commissione, convocata successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, comunica a mezzo di pubblicazione sul sito internet del Comune, con almeno tre giorni di anticipo, la sede, la data e l'orario in cui le offerte sono esaminate in seduta pubblica.

Tale comunicazione vale come notifica.

La Commissione procede all'esame delle offerte come segue:

- apre la busta grande, estrae la documentazione, verifica l'attestazione dei requisiti in seduta pubblica
- apre la busta contenente l'offerta tecnica e assegna i relativi punteggi in seduta riservata

La Commissione attribuisce il punteggio totale alle offerte valide e redige una graduatoria la quale ha validità ai soli fini dell'individuazione del concessionario.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'assegnatario viene effettuata mediante sorteggio.

La Commissione può procedere anche in caso di una sola offerta valida ovvero ha facoltà di non procedere ad alcuna assegnazione.

La stipula dell'atto di concessione - contratto e l'inizio dell'attività produttiva sono subordinati al conseguimento degli idonei titoli abilitativi.

ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' AGGIUDICAZIONE

Il criterio per la selezione dell'offerta migliore si basa esclusivamente sulla valutazione dell'offerta tecnica.

Il punteggio massimo totale è di 100 punti

Offerta tecnica.

L'offerta tecnica sarà considerata valida in presenza di indicazioni su:

- Programma culturale, ricreativo di valorizzazione dell'area con indicazione della natura delle manifestazioni previste e date ipotizzate delle stesse;
- Programma di manutenzione, gestione e sorveglianza dell'area;

Qualora sia proposta attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o l'installazione



di un chiosco temporaneo, l'offerta tecnica dovrà anche contenere, pena esclusione:

- Descrizione dell'attività di somministrazione;
- Relazione tecnico descrittiva dei manufatti
- Elaborati grafici contenenti:
 - progetto architettonico del chiosco in scala 1:100 (piante, prospetti, sezioni);
 - planimetria generale con ubicazione di tutte le strutture temporanee previste nel contesto, in scala 1:200 – 1:500, con indicazione delle relative funzioni;
 - planimetria con schema smaltimento acque reflue

La valutazione dell'offerta tecnica si basa sui seguenti sub criteri:

Valutazione del programma culturale, ricreativo e valorizzazione dell'area circostante:

intendendo per “programma di valorizzazione dell'area circostante” le iniziative volte a facilitare l'aggregazione delle persone e il coinvolgimento di realtà associative già presenti sul territorio.

Qualora le iniziative dovessero implicare attività rumorose, sarà necessaria una valutazione caso per caso in conformità a quanto disposto nel Regolamento attività rumorose.

punti max 35 così articolati:

CRITERIO	PUNTI
Eterogeneità e qualità del programma culturale, ricreativo e sportivo di valorizzazione	10
Aver già svolto analoghe attività sul territorio valutate positivamente dalla collettività (la valutazione deve essere comprovata da documentazione- dichiarazioni, fotografie o altro materiale)	5
Capacità delle iniziative proposte di facilitare l'aggregazione sociale di un pubblico vasto (bambini, famiglie, anziani)	5
Coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio	5
Coinvolgimento dei giovani del territorio	5
Coinvolgimento di Circoli del territorio	5

Valutazione del programma di manutenzione e gestione dell'area:

intendendo per “programma di manutenzione e gestione” le operazioni di pulizia, vigilanza,



piccola manutenzione, potatura e taglio dell'erba dell'area data in concessione e di quella circostante

punti max 25 così articolati:

CRITERIO	PUNTI
Dimensione dell'area che si intende mantenere	10
Qualità delle attività di pulizia, piccola manutenzione e vigilanza	10
Qualità del programma di potature e taglio erba dell'area data in concessione e di quella circostante	5

Valutazione della qualità dell'attività di somministrazione:

intendendo per “qualità dell'attività di somministrazione” la qualità degli alimenti e delle bevande che si intendono somministrare, con particolare attenzione ai prodotti locali e di filiera corta che promuovono una buona educazione alimentare; l'eterogeneità dei cibi e delle bevande somministrate in termini di diversificazione della clientela (bambini, adolescenti, giovani, famiglie, anziani ecc.); la riduzione di uso e somministrazione di bevande alcoliche, con la conseguente promozione di una cultura più sana e consapevole del bere. La somministrazione dovrà avvenire utilizzando contenitori monouso e le bevande non potranno essere vendute in bottiglie di vetro.

punti max 30 così articolati:

CRITERIO	PUNTI MAX
Attività di autoriduzione della somministrazione di bevande alcoliche e forme di promozione di una cultura più sana e consapevole del bere	10
Somministrazione di prodotti di filiera corta	10
Eterogeneità dei prodotti somministrati in termini di diversificazione della clientela	5
Coinvolgimento delle realtà commerciali e circoli di somministrazione del territorio	5

Valutazione dell'aspetto tecnico architettonico del manufatto:

dove per “aspetto tecnico architettonico” si intendono le soluzioni tecniche proposte per la realizzazione del manufatto (nell'utilizzo di materiali, dei colori e delle rifiniture). Gli



allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, realizzati con materiali a norma e certificati e coerenti con il contesto ambientale e paesaggistico dell'area.

punti max 10

ART. 11 – ASSEGNAZIONE

La Commissione procederà alla valutazione applicando i criteri indicati per l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti; per garantire la qualità della proposta di gestione, il punteggio minimo richiesto è pari a 50/100 elevati a 70/100 se la proposta include attività di somministrazione e 75/100 se include anche proposte di manufatti.

Il soggetto aggiudicatario dovrà sottoscrivere la concessione contratto allegata al presente atto quale parte integrante prima dell'avvio dell'attività.

ART.12 – OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

Sono a carico del Comune gli allacci necessari per la fornitura di energia elettrica e acqua corrente.

Sono a carico del concessionario:

- l'acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico e all'autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
- l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e dovranno rispettare le indicazioni del Comune di Bagno a Ripoli e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;
- la trasmissione della programmazione culturale, ricreativa e sportiva mensile al Settore Suap-Sviluppo Economico, beni ed Attività Culturali;
- la completa organizzazione e gestione del programma presentato senza alcun onere per l'amministrazione;
- la pulizia e la manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti;
- l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale e il rispetto dei limiti di emissione sonora
- la redazione dell'apposito piano di sicurezza e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale;
- il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
- la custodia dei luoghi



- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
- il rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio e somministrazione alimenti e bevande, igienico-sanitarie e fiscali
- il personale di vigilanza o servizio d'ordine per il controllo del rispetto delle normative durante lo svolgimento dell'attività
- la fornitura e messa in opera di n.2 servizi igienici chimici di cui 1 per portatori di handicap aperti al pubblico di servizio alla struttura (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) garantendone la fruizione anche a coloro che non sono clienti, così come previsto dalla Norma Italiana UNIEN 16194.
- il pagamento di oneri, tariffe, tasse, contributi, canoni, corrispettivi e tributi locali, in particolare canone unico patrimoniale, nella misura stabilita dai Regolamenti vigenti al momento della sottoscrizione della concessione-contratto
- gli oneri per la realizzazione della struttura precaria, gli oneri relativi alla svuotatura regolare dei pozzetti, le spese per i consumi di acqua e energia elettrica, le spese connesse a eventuali modifiche e/o adeguamenti dell'area in relazione ai bisogni del progetto presentato

Il Concessionario provvede a stipulare entro due mesi dalla sottoscrizione della concessione - contratto polizza fideiussoria o bancaria del valore di euro 2.000 (duemila / euro), che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione – contratto. In caso di escussione della fideiussione da parte del Comune il Concessionario si impegna a reintegrarla entro trenta giorni. La mancata stipula entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto. Il mancato reintegro entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto.

La responsabilità civile è a carico dell'aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Bagno a Ripoli da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di concessione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant'altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.

ART. 11 – INADEMPIENZE E REVOCA ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione comunale, nel caso in cui siano state accertate il mancato rispetto della proposta culturale presentata darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato che dovrà dare adeguata motivazione e/o provvedere ad adempiere a quanto richiesto nei termini indicati dal Comune. Qualora l'Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta culturale, ricreativa e sportiva, così come valutata dalla Commissione giudicatrice, si procederà alla revoca dell'assegnazione dello spazio per i successivi anni e alla riscossione per l'anno di riferimento, oltre ai canoni di concessione demaniale, anche dei canoni di occupazione di suolo pubblico, ove previsti, in misura intera e non ridotta.



L'assegnazione si intende comunque revocata, previa contestazione da parte dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui siano stati accertati il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso, nella concessione contratto, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

ART.12- RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE

L'assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre dell'anno 2024 e in caso di rinnovo anche per i successivi anni una relazione descrittiva dettagliata della programmazione culturale, ricreativa e sportiva, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti. In particolare, la relazione deve indicare:

- la descrizione delle iniziative svolte con data, titolo e genere,
- l'ospitalità di eventuali iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa copromosse,
- una documentazione fotografica delle attività culturali, ricreative e sportive degli spazi allestiti.

ART. 13 – RINNOVO

Il Comune di Bagno a Ripoli procederà al rinnovo delle assegnazioni, previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto dell'aggiudicazione e dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e della convenienza dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l'assegnazione dello spazio di cui trattasi.

ART.14 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. è l'Arch. Antonino Gandolfo, Dirigente Area 5 del Comune di Bagno a Ripoli.

ART. 15 - INFORMAZIONI

Le richieste di chiarimenti sul presente avviso, dovranno pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro e non oltre il giorno 8 Marzo 2024:

- silvia.bramati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (aspetti amministrativi e culturali)
- giorgia.pretolani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (aspetti tecnici)

Bagno a Ripoli,

Il Dirigente
(Dott. Antonino Gandolfo)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

